

**COMUNE
DI
POZZOLENGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

- **D.Lgvo 31.03.98 N. 114**
- **L.R. 21.03.2000 N. 15**
- **L.R. 3.04.2001 N. 6**
- **e successive modificazioni**

**APPROVATO CON DELIBERA
Di CONSIGLIO COMUNALE
N° 67 DEL 22/12/2005**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- D.L gvo 21.03.98 N. 114
- L.R. 21/3/2000 N. 15
- L.R. 3.04.2001 N. 6

e successive modificazioni

TITOLO I

MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'ufficio commercio, con cadenza SETTIMANALE nella giornata di LUNEDI' osservando l'orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00.

ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali:

N°29 posteggi per complessivi mq. 1200.00 circa

oltre a:

N°1 posteggi di m 8 x m 4,7 riservati ai produttori agricoli.

E più precisamente:

SITUAZIONE ATTUALE		
<i>Posteggio</i>	<i>Settore Alimentare</i>	<i>Tipologia Merceologica</i>
1	ALIMENTARE	frutta e verdura
2	ALIMENTARE	formaggi e latticini
3	NON ALIMENTARE	pantaloni e camicie
4	NON ALIMENTARE	calzature
5	NON ALIMENTARE	Abbigliamento bambino (Abbigliamento)
6	NON ALIMENTARE	prodotti zootecnici
7	NON ALIMENTARE	abbigliamento

8	NON ALIMENTARE	biancheria e confezioni
9	ALIMENTARE	frutta e verdura
10	ALIMENTARE	dolci
10/a	NON ALIMENTARE	fiori e piante
11	ALIMENTARE	pesce
12	ALIMENTARE	Alimentari (formaggi burro latticini salumi)
13	NON ALIMENTARE	biancheria intima
14	NON ALIMENTARE	calze, guanti, ombrelli
15	NON ALIMENTARE	maglieria
16	NON ALIMENTARE	abbigliamento
17	NON ALIMENTARE	articoli per pulizia casa
18	NON ALIMENTARE	Abbigliamento
19	NON ALIMENTARE	abbigliamento
20	NON ALIMENTARE	calze
21	NON ALIMENTARE	abbigliamento
22	NON ALIMENTARE	abbigliamento
23	ALIMENTARE	rosticceria
24	NON ALIMENTARE	calzature
25	ALIMENTARE	frutta e verdura
26	NON ALIMENTARE	abbigliamento
27	ALIMENTARE	alimentari
28	ALIMENTARE	Dolciumi, pasta o prodotti alimentari non presenti
29	NON ALIMENTARE	Ferramenta, casalinghi o prodotti non alimentari non presenti

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, fermo restando i diritti acquisiti dagli operatori titolari di posteggio, viene stabilito il seguente contingentamento ottimale per il mercato:

SITUAZIONE OTTIMALE		
<i>n. Posteggi sul mercato</i>	<i>Settore Alimentare</i>	<i>Tipologia Merceologica</i>
Massimo 3 posteggi	ALIMENTARE	FRUTTA E VERDURA
Massimo 1 posteggio	ALIMENTARE	FORMAGGI E LATTICINI

Massimo 2 posteggi	ALIMENTARE	DOLCIUMI
Massimo 1 posteggio	ALIMENTARE	PESCE
Massimo 2 posteggi	ALIMENTARE	ALIMENTARI GENERICI (PASTA, SALUMI, LATTICINI...)
Massimo 1 posteggio	ALIMENTARE	ROSTICCERIA, CARNE
Massimo 7 (8) posteggi	NON ALIMENTARE	ABBIGLIAMENTO
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	PANTALONI E CAMICIE
Massimo 2 posteggi	NON ALIMENTARE	CALZATURE
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	ABBIGLIAMENTO BIMBO
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	PRODOTTI ZOOTECNICI
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	BIANCHERIA CASA
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	FIORI E PIANTE
Massimo 2 posteggi	NON ALIMENTARE	BIANCHERIA INTIMA
Massimo 2 posteggi	NON ALIMENTARE	CALZE, GUANTI, OMBRELLI
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	MAGLIERIA
Massimo 1 posteggio	NON ALIMENTARE	ARTICOLI PER PULIZIA CASA
Massimo 1 posteggio per ciascun articolo	NON ALIMENTARE	FERRAMENTA, CASALINGHI O PRODOTTI NON ALIMENTARI NON PRESENTI

ART.3: MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti.

In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

ART.6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;

- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;

2. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

ART. 7: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati nel rispetto del settore merceologico dei posteggi stessi, agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.lgvo n. 114, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai quattro mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

ART. 8: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;

- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;

- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

ART. 9: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

ART. 10: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità sia inerenti le dimensioni dei posteggi che la distribuzione merceologica che ne consegue, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 11: POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

ART. 12: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgvo n. 114.

Il subingresso è ammesso nel rispetto sia del settore merceologico che del contingentamento previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 13: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. LGS. 228/2001 è riservato, di norma ai margini del mercato, numero 1 (uno) posteggio. Fermo restando il diritto acquisito dall'attuale titolare di concessione di posteggio annuale, tale posteggio può essere dato in concessione per un periodo massimo di un mese. Allo stesso titolare può essere assegnato il posteggio non più di due volte nell'anno solare, purchè fra una concessione e l'altra siano trascorsi almeno 4 mesi. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale). Il posteggio non utilizzato dai produttori agricoli viene assegnato, per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica che concorrono alle operazioni di spunta, nel rispetto della metratura del posteggio stesso.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.14: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) D. Lgvo N. 114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 15: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta.

E' altresì fatto divieto di effettuare la messa a terra delle merci poste in vendita.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale, della fiera o del posteggio isolato.

ART. 16: ORARI

Gli orari, sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, verranno definiti da apposita ordinanza sindacale.

TITOLO III

FIERE

ART. 17: DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

ART. 18: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 19: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive;
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 20: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 22: COSAP

Il comune, sentito il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche o laddove non esista delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per

l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica al 30.06 di ogni anno oppure in almeno due rate di eguale importo.

ART. 23: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 24: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 L.R. N. 15, è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche della quale sono chiamati a far parte, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, i rappresentanti del comune interessato, delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari,);
- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

ART. 25: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART. 26: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114/98, limitatamente alla fattispecie delle violazioni e relative sanzioni, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00.

ART. 27: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgvo n. 114 alla L.R. N. 15 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 28: ABROGAZIONE


Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

COMUNE DI POZZOLENGO



AREA MERCATALE

Mq. 2.020,00



Viale Gramsci